



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 14 ottobre 2014 n. 203

OGGETTO: Consorzio Cooperative Riunite D'Abruzzo Societa' Cooperativa Citra. Atto di transazione. Provvedimenti.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **14** del mese di **ottobre** alle ore **13:10** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Sig. Michele | BOMBA |
| 2. Sig. Gianluca | COLETTI |
| 3. Sig. Giannicola | DI CARLO |
| 4. Sig.ra Lea | RADICO |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO CHE:

- Il Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo soc. coop. (CITRA) ed il Comune di Ortona hanno in essere una serie di contenziosi, ormai annosi, attualmente incardinati in diversi gradi di giudizio, ed in particolare:

- 1) Anni d'imposta 2005 e 2006, attualmente pendenti di fronte alla C.T.R. di Pescara, in quanto il Comune di Ortona ha appellato le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria provinciale nn., rispettivamente, 75/01/2012 e 74/01/2012;
 - 2) Anno d'imposta 2007, attualmente pendente di fronte alla C.T.R. di Pescara, in quanto la società CITRA ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale n.172/03/2012;
 - 3) Anni d'imposta 2004-2005-2006-2007, attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto il Comune di Ortona ha appellato la sentenza C.T.R. di Pescara n. 142/09/2012;
- Con nota del 03 ottobre 2014 la predetta società CITRA ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, come sopra sinteticamente riportato, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa nel prosieguo riportata;
 - La proposta si sostanzia, in definitiva, nella rinuncia ai contenziosi sopra indicati e nel contestuale riconoscimento:
 - a) della legittimità della pretesa tributaria dell'Ente fino all'anno di imposta 2005;
 - b) del diritto al rimborso delle somme, indebitamente versate da parte della predetta società CITRA, per gli anni di imposta 2006 e 2007;
 - L'importo complessivo della proposta di definizione, **fatti salvi gli opportuni e dovuti ulteriori riscontri**, ammonta, al netto degli interessi a complessivi € 27.210,10 come di seguito meglio specificato:
 - 1) Ici anno 2006 da rimborsare da parte del Comune di Ortona € 25.063,24;
 - 2) Ici anno 2007 da rimborsare da parte del Comune di Ortona € 12.531,63;
 - 3) Ici anno 2004 e 2005 da versare in favore del Comune di Ortona € 10.384,77;
 - Accettando la proposta di cui sopra le parti, ognuno per quanto di competenza, si impegnano a:
 - a) Presentare atto di rinuncia al ricorso proposto in Cassazione;
 - b) A presentare atto di rinuncia agli appelli proposti di fronte alla Commissione Tributaria Regionale;

EVIDENZIATO CHE la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

OSSERVATO pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti;

EVIDENZIATO che in data 11 settembre 2014 il Prof. Del Federico, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione, ha rimesso nota con la quale, rappresentato il regime giuridico applicabile alla vicenda *de qua*, ha suggerito di provvedere alla definizione dei contenziosi in essere con la suesa società nel senso sopra rappresentato, alla luce della insostenibilità della tesi del Comune della rilevanza della nuova categoria catastale a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, e quindi della certezza della condanna al rimborso per gli anni di imposta 2006 e 2007: il citato Prof. Del Federico, inoltre, con la nota in discorso ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'adesione alla proposta avanzata dalla ditta citata, tra i quali la possibilità di evitare la condanna alla refusione delle spese di lite;

RITENUTO, pertanto, di dover delegare al Dirigente del II Settore la definizione dell'atto di definizione dei rapporti tributari in essere, oggetto della presente deliberazione, con la prescrizione per la quale la liquidazione delle somme a credito della citata società avvenga in n. 2 rate;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa, che costituisce la motivazione del presente atto:

1. Di aderire alla proposta avanzata dal Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo soc. coop. CITRA, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente con il Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito rappresentato:
- Anni d'imposta 2005 e 2006, attualmente pendenti di fronte alla C.T.R. di Pescara, in quanto il Comune di Ortona ha appellato le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria provinciale nn. rispettivamente, 75/01/2012 e 74/01/2012;

- Anno d'imposta 2007, attualmente pendente di fronte alla C.T.R. Pescara in quanto la società CITRA ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale n.172/03/2012;
 - Anni d'imposta 2004-2005-2006-2007, attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto il Comune di Ortona ha appellato la sentenza C.T.R. Pescara n. 142/09/2012;
2. Di conferire, a tale scopo, mandato al dirigente preposto per il compimento delle attività successive idonee a garantire l'attuazione della presente deliberazione, con la prescrizione per la quale la definitiva liquidazione delle somme, a credito della citata società, avvenga in n. 2 rate.

Successivamente la Giunta Comunale;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **G. DI CARLO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 21 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 21 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**